

## DECRETO LEGGE 16 maggio 2020. n.33 e D.P.C.M. 17 maggio 2020

**Il decreto - legge 16 maggio 2020 n.33 e il D.P.C.M. 17 maggio 2020** regolamentano la fase 2 e tolgono vigore al decreto legge n.19 del 25 marzo.

Il decreto - legge 16 maggio 2020 n.33, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il numero 125 del 16/05/2020..

Il decreto n. 33/2020 introduce misure riguardo:

- gli spostamenti all'interno del territorio regionale o tra regioni diverse
- la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali e i relativi protocolli da seguire

**Le misure del decreto sono valide dal 18 maggio al 31 luglio 2020.**

La concreta attuazione delle singole previsioni del decreto legge n.33 sono contenute nel D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il n. 126.

Di seguito, una sintesi del decreto legge n.33 e del D.P.C.M. del 17 maggio.

### COSA PREVEDE IL DECRETO LEGGE N.33

Il **D.L. 33/2020** non richiama i protocolli dell'Inail, ma prevede il rispetto dei protocolli adottati dalle singole Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

**Solo in assenza di protocolli regionali** troveranno applicazione i protocolli adottati a livello nazionale.

L' Inail ha pubblicato **tre documenti tecnici** - aventi **valore scientifico** - che hanno rappresentato delle **linee di principio** su ipotesi di **rimodulazione delle misure contenitive del contagio**:

- due relativi alle **attività ricreative di balneazione e in spiaggia** e all'**attività di ristorazione**,
- il terzo, dedicato al **settore della cura della persona**.

### SANZIONI PREVISTE PER MANCATO RISPETTO DEI PROTOCOLLI:

Il mancato rispetto dei **protocolli regionali** (o, in mancanza, di quelli **nazionali**) comporterà:

- **sospensione dell'attività** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza
- **sanzione amministrativa di cui all'[articolo 4, comma 1, D.L. 19/2020](#)**, che prevede il pagamento di una somma da **400 a 3.000 euro** (a meno che il fatto costituisca **reato** diverso da quello di cui all'[articolo 650 c.p.](#) ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione)
- **chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**, quando la violazione sia commessa nell'esercizio di un'**attività di impresa**

### DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI

Il **D.L. 33/2020** prevede:

- da oggi, **18 maggio**: **libertà degli spostamenti all'interno della Regione** .
- **dal 3 giugno**: consentiti **spostamenti tra Regioni**, cadendo l'**obbligo di autocertificare le comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o i motivi di salute** (salvo **specifici provvedimenti** che si renderanno necessari con riferimento a **determinate aree del territorio nazionale**).

## RIAPERTURE E RISPETTO DEI PROTOCOLLI

Le previsioni del D.P.C.M. 26.04.2020, che aveva disciplinato l'avvio della Fase 2 e che prevedeva la riapertura di alcune attività produttive e dei cantieri, sono da ritenersi superate dal 17 maggio 2020.

**Il D.P.C.M.**, con norme attuative del D.L. 33/2020, del 17 maggio 2020 prevede:

- riapertura, dal **18 maggio**, dei **negozi di vendita al dettaglio** (quali ad esempio abbigliamento, calzature ecc.) a **condizione** che siano assicurati:
  - la **distanza interpersonale di almeno un metro**,
  - **gli ingressi in modo dilazionato**,
  - Il divieto di **sostare all'interno dei locali più del tempo necessario** all'acquisto dei beni.
- riapertura **attività dei servizi di ristorazione** (fra cui **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**), a **condizione** che le singole **Regioni e le Province autonome** abbiano **preventivamente accertato la compatibilità** dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della **situazione epidemiologica nei propri territori**
- le attività sopra richiamate devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di **protocolli o linee guida** idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle **regioni** o dalla **Conferenza delle regioni e delle province autonome** nel rispetto dei principi contenuti nei **protocolli** o nelle **linee guida nazionali**.
- sono consentite a **condizione** che le **Regioni e le Province autonome** abbiano **preventivamente accertato la compatibilità** dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori:
  - le **attività inerenti ai servizi alla persona**,
  - le **attività degli stabilimenti balneari**.
- le attività delle **strutture ricettive** possono essere esercitate a condizione che sia assicurato il **mantenimento del distanziamento sociale**, garantendo comunque la **distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni**, nel rispetto dei **protocolli e delle linee guida** adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e disciplinanti gli **aspetti dettagliati nel D.P.C.M.**

È **demandato alle Regioni il monitorare, con cadenza giornaliera, l'andamento della situazione epidemiologica** nei propri territori e le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, introducendo, **anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale**, misure **derogatorie, ampliative o restrittive**, rispetto a quelle previste a livello nazionale.

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI

- **Il D.P.C.M.** continua a richiamare i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il **24.04.2020** fra il Governo e le parti sociali
- Continua a trovare applicazione il **protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri**, sottoscritto il **24.04.2020** fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.

## RACCOMANDAZIONI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI

1. Attuazione del **massimo utilizzo di modalità di lavoro agile** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2. **Incentivazione di ferie e congedi retribuiti** per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3. **Assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di **strumenti di protezione individuale**;
4. Incentivazione delle **operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche utilizzando a tal fine forme di **ammortizzatori sociali**.

## PROSSIME RIAPERTURE

- **25 maggio: la riapertura di piscine e palestre**
- **3 giugno: riapertura spiagge**
- **15 giugno: apertura di teatri e cinema**, nonché dei servizi di **carattere ludico-ricreativo per i bambini**

## ALLEGATI AL DPCM

- **All.10: linee guida** proposte dalla Conferenza delle Regioni, quale riferimento principale da cui devono discendere i protocolli elaborati dalle varie Regioni, soprattutto al fine di **garantire omogeneità in tutto il Paese**
- **All. 11: misure per gli esercizi commerciali** di cui si raccomanda l'applicazione